

Rinnovo del contratto per la prestazione del servizio di gestione dei verbali notificati all'estero e non pagati, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia

CIG n. 8752484A47

TRA

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A., assoggettata a direzione e coordinamento da parte del Comune di Venezia, con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, San Marco 4934, capitale sociale Euro 1.549.500,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 02396850279, REA 214409 di Venezia, C.F. e P.IVA 02396850279, in persona del Condirettore Generale Dott. Marco Bettini, munito dei necessari poteri, a lui delegati con Determina dell'Amministratore Unico di Venis S.p.A. del 14 maggio 2021, domiciliato, per la carica, nella sede legale della Società (nel seguito per brevità anche "Venis S.p.A.");

E

Nivi S.p.A., sede legale in Firenze (FI), Via Odorico da Pordenone n. 20, capitale sociale Euro 9.075.889,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 416800, C.F. 04105740486, P.IVA 04105740486, domiciliata ai fini del presente atto in Firenze, Via Odorico da Pordenone n. 20, in persona della Dott.ssa Maria Paola Anzaldi, munita dei necessari poteri, come da procura Rep. N. 40.609 notaio Ernesto Cudia (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 5 giugno 2018 per la prestazione del "Servizio di gestione dei verbali notificati all'estero e non pagati, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia", CIG n°7290602B16, la società Nivi S.p.A. ha assunto il servizio di che trattasi per l'importo di € 2.944.000,00 (euro duemilioninovecentoquarantaquattromila/00), IVA esclusa;
- che il contratto di cui sopra aveva una durata di 36 mesi a decorrere dall'attivazione del servizio, avvenuta in data 13 giugno 2018, come da Verbale di avvio dell'esecuzione acquisito agli atti, e che quindi lo stesso è scaduto in data 12 giugno 2021;
- che il servizio in epigrafe è di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale in quanto l'eventuale interruzione determinerebbe un grave danno economico all'Amministrazione Comunale, oltre all'omissione dell'obbligo istituzionale e normativo di notifica delle infrazioni ai trasgressori;
- che Venis, con determina dirigenziale n. 163/2021/DCG del 17/05/2021, ha pertanto deciso di avvalersi della facoltà di rinnovare il suddetto contratto per un ulteriore periodo di due anni, alle medesime condizioni, in base a quanto previsto dallo stesso contratto all' art. 5 "Durata" e dal Disciplinare di Gara all'art. 2, punto 2.2 "Durata del contratto";

TUTTO CIO' PREMESSO

ARTICOLO 1- FINALITÀ DEL CONTRATTO

Con il presente atto, Venis S.p.A. e Nivi S.p.A. (di seguito identificate anche come le "**Parti**") convengono, di comune accordo, di rinnovare il rapporto contrattuale relativo al "Servizio di gestione dei verbali notificati all'estero e non pagati, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia. CIG 8752484A47

alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia” CIG N°7290602B16 (denominato in seguito per brevità “contratto principale”) alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui al suddetto contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente atto sono tutti i servizi di cui al contratto principale, che il Fornitore si obbliga ad eseguire nel rispetto delle modalità, condizioni e norme indicate nello stesso contratto, che qui si intendono interamente riportate anche se non integralmente trascritte, nonché di tutte le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: il Contratto principale stipulato in data 05/06/2018, costituito dai documenti denominati “Contratto” e “Condizioni generali”, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, l’Allegato tecnico, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica presentate dal fornitore in fase di partecipazione alla gara.

ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di due anni dall’attivazione del servizio, che sarà certificata con apposito Verbale di avvio dell’esecuzione;

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo presunto a fronte della prestazione del servizio è stimato in € 1.962.666,67 oltre IVA.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pari ad euro 78.506,67, mediante garanzia fideiusoria n°28019932249, Appendice 1, emessa da Tokio Marine Europe S.A.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate.

ARTICOLO 9 - NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Nell'esecuzione del servizio di gestione dei verbali notificati all'estero e non pagati, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia (di seguito anche "Attività"), Venis S.p.A. opera in qualità di Responsabile del trattamento – ai sensi dell'art. 28 GDPR - per conto del Comune di Venezia (Titolare del trattamento), in virtù di apposita nomina ricevuta dal Titolare. Per tale motivo, con la sottoscrizione del presente Contratto, Venis S.p.A., in ragione dell'oggetto contrattuale, nomina Nivi S.p.A., ai sensi dell'art. 28 par. 4 Reg. (UE) 2016/679, "Sub-responsabile del trattamento". Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore accetta la nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del Reg. (UE) 2016/679, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del citato Regolamento.

Nivi S.p.A., in relazione ai trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito operativo e funzionale di propria competenza - sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà:

- trattare i dati personali secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile del trattamento astenendosi dal trattare i dati personali oggetto dell'Attività per finalità proprie;
- tenere un registro delle attività di trattamento, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 30 par. 2 GDPR;
- organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell'Attività;
- tenere i dati personali trattati attraverso l'Attività e di cui Venis S.p.A. è responsabile, separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
- non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati attraverso l'Attività, al di fuori di quanto necessario per l'assolvimento di obblighi di legge o di contratto;
- garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali di cui Venis è Responsabile ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza. Il Fornitore risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile;
- assistere tempestivamente il Responsabile e il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ai sensi art. 35 e ss. del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Responsabile, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- notificare a Venis S.p.A., senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le sedici (16) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, se si sia verificato un Data breach, anche presso i propri sub-responsabili adottando, di concerto con il Responsabile e il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- avvertire prontamente Venis S.p.A. in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo e-mail/PEC di Venis S.p.A. e assistere il Responsabile del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Responsabile di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- avvisare immediatamente il Responsabile del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo PEC del Responsabile, per concordare congiuntamente il riscontro.

Alla scadenza del presente contratto, il Sub-responsabile si obbliga a restituire al Responsabile tutti i dati in suo possesso, provvedendo a eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Responsabile.

Il Responsabile si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare con un documento successivo le presenti istruzioni.

Il Sub-responsabile può fare ricorso a sua volta ad altri sub-responsabili del trattamento, informando a mezzo PEC il responsabile, il quale si riserva la facoltà di opporsi a tale designazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della notifica. Il Sub-responsabile è tenuto ad impartire le medesime misure di sicurezza e le opportune cautele ai propri Sub-appaltatori, che dovrà nominare a sua volta quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, per l'esecuzione delle prestazioni così come indicate nel contratto.

Il Sub-responsabile dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un idoneo livello di sicurezza in riferimento ai Dati personali e ad adottare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati ricevuti nel rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default indicati dall'art. 25 GDPR.

Il Fornitore si impegna inoltre, a consentire a Venis S.p.A. di eseguire, anche tramite terzi, *audit* e verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Il Sub-responsabile si impegna altresì a fornire a Venis, su richiesta, relazioni e report che attestino l'adempimento degli obblighi gravanti sul Sub-responsabile stesso, ai sensi del presente documento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate.

In particolare, il Sub-responsabile dovrà adottare:

- Firewall e sistemi di Intrusion Prevention, Intrusion Detection, Security Penetration, router, switch, IDS/IPS;
- Antivirus;
- Backup incrementali e archiviazione in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale;
- Conduzione vulnerability assessment periodici;
- Utilizzo di un sistema di IT Identity e Access Management;
- Verifiche periodiche di sicurezza e di audit;
- Tutte le necessarie misure di sicurezza fisiche (accesso alle aree del trattamento, sicurezza delle apparecchiature e delle banche dati cartacee) e logiche (identificazione, autenticazione, controllo degli accessi).

Il Fornitore, inoltre, dovrà conservare i log di accesso relativi alle operazioni di trattamento compiute dai soggetti autorizzati per il termine di sei mesi.

Qualora il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Responsabile, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

La presente nomina resterà in vigore sino alla risoluzione o scadenza del presente contratto.

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle norme in materia di trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile, che generi nuovi requisiti, il Sub-responsabile del trattamento collaborerà, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Responsabile affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento alle nuove disposizioni normative.

ARTICOLO 10 - SPESE

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo del Fornitore.

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Venis S.p.A. sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

per VENIS S.p.A.

per NIVI S.p.A.

Il Condirettore Generale

Il Procuratore

Dott. Marco Bettini

Dott.ssa Maria Paola Anzaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa